



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 18.12.2008
C(2008) 8819

**Oggetto: Aiuto di Stato N595/2008 – Italia
Incentivi fiscali alle attività di produzione cinematografica:
autorizzazione dell'aiuto di Stato**

Signor Ministro,

1. SINTESI

- (1) Mi prego informarLa che la Commissione europea ha deciso di autorizzare l'aiuto di Stato concesso dall'Italia e consistente in incentivi fiscali alle attività di produzione cinematografica fino al 31 dicembre 2010. L'autorizzazione è subordinata al seguente impegno sottoscritto dalle autorità italiane:
 - le autorità italiane introdurranno tutte le modifiche che si renderanno eventualmente necessarie dopo lo scadere della validità degli attuali criteri in materia di aiuti di Stato previsti dalla comunicazione della Commissione sul cinema¹.
- (2) Le autorità italiane hanno inoltre comunicato alla Commissione europea che gli incentivi fiscali alle attività di produzione cinematografica fanno parte di un pacchetto più ampio di incentivi fiscali destinati alle attività cinematografiche, che potrebbero estendere il sostegno anche alla distribuzione di opere cinematografiche o all'esercizio cinematografico. Non essendo compresi nel regime notificato, questi aspetti non sono presi in considerazione nella presente decisione.

¹ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive (COM(2001)534 def. del 26/9/2001, GU C 43 del 16/2/2002, pagg. 6-17), prorogata nel 2004 (GU C 123 del 30/4/2004, pagg. 1-7) e nel 2007 (GU C 134 del 16/6/2007, pag. 5).

S.E On. Franco Frattini
Ministro degli Affari esteri
P.le della Farnesina 1
I - 00194 Roma

2. PROCEDURA

- (3) Le autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea il regime proposto in data 25 novembre 2008² e fornito ulteriori informazioni il 27 novembre 2008, il 5 dicembre 2008 e il 10 dicembre 2008.

3. DESCRIZIONE

3.1. Obiettivo, base giuridica e stanziamento del regime

- (4) Obiettivo del regime è tutelare e rafforzare le potenzialità culturali del settore cinematografico. Il regime introduce un credito d'imposta ("tax credit") e uno scudo fiscale ("tax shelter").
- (5) Secondo le autorità italiane, negli ultimi anni le distorsioni del mercato cinematografico in Italia hanno messo sempre più a rischio l'identità culturale del cinema italiano, mortificandone la forza creativa, impoverendone la capacità produttiva e limitandone la diffusione sul territorio nazionale e in tutta Europa. La polverizzazione delle imprese cinematografiche italiane – caratterizzate da dimensioni ridotte, scarsa patrimonializzazione ed alto tasso di mortalità – unita ad una forte presenza delle *majors* americane sul versante della distribuzione, e da qualche anno anche su quello produttivo, ha determinato una massiccia presenza di film commerciali ad alto budget, di origine per lo più statunitense.
- (6) Nel corso degli anni in Italia si è sempre più configurato un mercato del cinema incapace di sostenere i prodotti cinematografici a matrice culturale, caratterizzati da un impatto modesto sul pubblico e da costi di produzione in crescita. Le autorità italiane affermano che nel mercato italiano si va delineando una posizione prossima a quella dominante per poche grandi realtà societarie orientate al prodotto cinematografico commerciale.
- (7) La base giuridica del regime è costituita dalla seguente legislazione:
- *Legge 24.12.2007 n. 244 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato - legge finanziaria per il 2008): articolo 1, commi da 325 a 343, con limitato riferimento alle misure previste nei seguenti commi: comma 327, lettera a - comma 335 - comma 338 (limitatamente a imprese di produzione cinematografica) nota: il comma 327, lettera a) dell'art. 1 della legge n. 244/2007, abrogato dall'art. 5, comma 9, lett. A) del decreto-legge 27.5.2008, n. 93, e' stato ripristinato dall'art. 63, comma 13-ter, del decreto-legge 25.6.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2008, n. 133 disposizioni di applicazione: schemi di decreti interministeriali di attuazione ministero beni e attività culturali - ministero dell'economia e delle finanze (art. 1, commi 333, 336 e 340, legge n. 244 del 2007) con allegate tabelle a - b - c - d.*

² A/12168

- (8) La Commissione osserva che il testo della legge finanziaria n. 244/2007 menziona in realtà soltanto i criteri previsti dagli articoli 5 e 7 del decreto legislativo n. 28/2004, mentre i decreti governativi o ministeriali imporrebbero ulteriori requisiti, in particolare per quanto riguarda i criteri culturali. Le autorità italiane hanno attirato l'attenzione sul fatto che, in base a quanto già disposto dalla legge n. 100/1926 e successivamente dall'articolo 17 della legge n. 400/1988 per l'attuazione delle disposizioni legislative, possono essere emanati decreti governativi o ministeriali. Detti decreti sono l'espressione della potestà regolamentare attribuita al governo e sono in subordine rispetto alle disposizioni di legge primaria alle quali fanno riferimento completando i regolamenti. Secondo le autorità italiane tali decreti in realtà disciplinano, in astratto, tipi di relazioni giuridiche, regolamentando con norme generali e astratte l'attuazione e l'integrazione delle leggi primarie, parimenti innovative rispetto al sistema giuridico esistente.
- (9) Le autorità italiane ritengono che i criteri culturali definiti nei decreti relativi al regime in vigore non debbano essere interpretati come requisiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dagli articoli 5 e 7 del decreto legislativo n. 28/2004, bensì invece come una precisazione dei requisiti definiti nella legge primaria per la concreta attuazione della medesima. I criteri e i requisiti specificati nei decreti formano quindi parte integrante del regime e sono vincolanti per i potenziali beneficiari di quest'ultimo.
- (10) Lo stanziamento previsto per il regime è pari a 12 milioni di EUR nel 2008, 45 milioni di EUR nel 2009 e 47 milioni di EUR nel 2010. Lo stanziamento totale del regime ammonta pertanto a 104 milioni di EUR.

3.2. Meccanismo

- (11) Il provvedimento consta di tre misure fiscali distinte: due crediti d'imposta (il primo destinato a opere filmiche culturali "di nazionalità italiana" e il secondo a opere filmiche di particolare interesse culturale) e uno scudo fiscale destinato a opere filmiche "di nazionalità italiana". Le misure si applicano alle imprese soggette a tassazione in Italia. Il credito d'imposta può essere fatto valere per tutti i tipi di imposte.
- (12) Nello specifico, il provvedimento si basa sul riconoscimento di "bonus" fiscali, sotto forma di crediti d'imposta (commi 327, lettera a), e 335) e di riduzione del reddito imponibile delle imprese di produzione cinematografica (comma 338). L'obiettivo è aumentare le risorse complessivamente disponibili per gli investimenti in questo specifico settore. L'incentivo fiscale è concesso a imprese di produzione cinematografica che producono film italiani e europei (entrambi considerati "di nazionalità italiana" ai sensi del comma 327, lettera a), e del comma 338) e a imprese di produzione cinematografica aventi la residenza fiscale in Italia che producono o coproducono film culturali su commissione di produzione estere (comma 335).
- (13) Per il credito d'imposta e lo scudo fiscale applicabili a film "di nazionalità italiana" e a film di particolare interesse culturale, gli incentivi fiscali possono

essere applicati soltanto a un massimale pari all'80% delle spese di produzione.

- (14) Ai fini delle misure in oggetto, i cittadini del SEE sono equiparati ai cittadini italiani. Analogamente, ai fini di dette misure, tutti i film italiani o stranieri che, anche nel quadro di accordi di coproduzione, presentano le caratteristiche necessarie per ottenere il riconoscimento della nazionalità italiana possono essere considerati "di nazionalità italiana", se le case di produzione lo desiderano.

3.3. Film "di nazionalità italiana"

- (15) Perché un film possa essere riconosciuto "di nazionalità italiana", è necessario che le seguenti componenti artistiche e tecniche siano italiane o europee:

1. regista;
2. autore del soggetto originale o la maggioranza degli autori;
3. sceneggiatore o la maggioranza degli sceneggiatori;
4. ripresa sonora diretta;
5. troupe.

- (16) Inoltre, almeno tre delle seguenti componenti devono essere di nazionalità italiana o europea:

1. la maggioranza degli interpreti principali;
2. i tre quarti degli interpreti secondari;
3. autore della fotografia cinematografica;
4. montatore.

- (17) Oltre a ciò, almeno due delle seguenti componenti devono essere di nazionalità italiana o europea:

1. autore della musica;
2. scenografo;
3. costumista.

- (18) È richiesto altresì il rispetto di una delle seguenti due condizioni:

1. riprese ed uso di teatri di posa in Italia;
2. utilizzo di industrie tecniche italiane.

(19) Inoltre, perché il film possa essere riconosciuto "di nazionalità italiana" è necessario che almeno il 30% della spesa complessiva di produzione venga effettuato in Italia con riferimento alle seguenti tre componenti:

1. troupe;
2. riprese ed uso di teatri di posa in Italia;
3. utilizzo di industrie tecniche italiane.

3.4. Criteri culturali

(20) A ciascuna delle tre misure fiscali previste dal regime si applicano criteri culturali distinti.

Credito d'imposta ("tax credit") e scudo fiscale ("tax shelter") applicabili a film "di nazionalità italiana" (italiani o del SEE)

(21) Ciascuna delle proposte di progetto di film di lungometraggio deve soddisfare almeno due dei criteri elencati nella sezione A della seguente tabella, fatta eccezione per l'ultimo criterio, relativo alla lingua italiana. Il progetto deve inoltre ottenere almeno 50 punti su un punteggio massimo di 100, distribuiti come illustrato nella tabella.

Criterio	Punteggio massimo
A – Contenuto (massimo 60 punti – deve soddisfare almeno due dei primi quattro criteri)	
● Soggetto/Sceneggiatura del film tratta da opera letteraria o teatrale italiana o europea	10
● Soggetto/Sceneggiatura del film riguardante tematiche storiche, leggendarie, religiose, sociali, artistiche o culturali italiane o europee	15
● Soggetto/Sceneggiatura del film riguardante una personalità/carattere italiano o europeo di rilevanza storica, religiosa, sociale, artistica o culturale italiana o europea	15
● Ambientazione territoriale del soggetto del film sul territorio italiano ³ Ovvero	10
● Le riprese in esterno del film sono realizzate sul territorio italiano al fine di valorizzarne il patrimonio artistico, archeologico e architettonico ⁴	10
● Dialoghi originali girati in lingua italiana o in dialetti italiani (min. 50% delle scene)	10
B – Talenti creativi (massimo 20 punti)	
● Presenza di artisti cinematografici italiani o cittadini degli Stati dello Spazio Economico Europeo – SEE (a-regista, b-autore del soggetto, c-sceneggiatore, d-attore principale (uno), e-attore secondario (uno), f-autore delle musiche)	10
● Presenza di talenti creativi italiani o cittadini degli Stati dello Spazio Economico Europeo –	10

³ Meno del 20% della sceneggiatura: 0 punti; tra il 20% e il 60%: 5 punti; oltre il 60%: 10 punti. Un film è ambientato in Italia se la storia si svolge in Italia, a prescindere da dove vengono effettivamente realizzate le riprese.

⁴ Meno del 20% della sceneggiatura: 0 punti; tra il 20% e il 40%: 5 punti; oltre il 40%: 10 punti.

Criterio	Punteggio massimo
SEE (a-direttore della fotografia, b-scenografo, c-costumista, d-montatore, e-arredatore, f-capo truccatore)	
C – Produzione (totale massimo: 20 punti)	
• Riprese in studio in Italia ⁵	5
• Effetti digitali in Italia	3
• Effetti speciali in Italia	3
• Registrazione musiche in Italia	2
• Montaggio del sonoro e mixaggio in Italia	2
• Lavoro di laboratorio in Italia	3
• Montaggio finale in Italia	2
Massimo totale	100

(22) Vi sono tabelle simili anche per i film a contenuto documentaristico e di animazione, adattando i criteri della tabella del punto (21) alle specifiche caratteristiche di questo genere di opere cinematografiche. Anche in questo caso è richiesto il rispetto di almeno due dei criteri del Blocco A di ciascuno dei test di ammissibilità, con esclusione del criterio relativo all'impiego della lingua italiana.

Credito d'imposta ("tax credit") e scudo fiscale ("tax shelter") applicabili a film di particolare interesse culturale

(23) Alcuni dei film che soddisfano i criteri della precedente tabella possono essere ammessi a beneficiare di intensità dell'aiuto più elevate qualora ottengano un punteggio superiore a 70 per quanto riguarda la parte aggiuntiva e discrezionale del test di ammissibilità illustrato nella tabella seguente e che si applica a film di lungometraggio, a contenuto documentaristico e di animazione.

Criterio	Punteggio massimo
1 – Parte discrezionale	
• Valore di soggetto e sceneggiatura (punteggio minimo richiesto: 21) Comprende: Originalità dell'idea, Rilevanza e qualità del soggetto, Valore artistico e socioeconomico, Qualità della scrittura, Qualità dei dialoghi, Coerenza, Innovazione, Qualità del linguaggio	35
• Valore delle componenti tecniche e tecnologiche (punteggio minimo richiesto: 6) Comprende: Valutazione della squadra tecnica (fotografia, scenografia, costumi, montaggio, fonico, effetti speciali), Teatri di posa, Componenti tecniche, Utilizzo di	10

⁵ Meno del 20% della sceneggiatura: 0 punti; tra il 20% e il 40%: 2 punti; oltre il 40%: 5 punti.

Criterio	Punteggio massimo
nuove tecnologie (digitale o alta definizione)	
<ul style="list-style-type: none"> Qualità, completezza e realizzabilità del progetto (punteggio minimo richiesto:9) <p>Comprende: Proporzionalità, coerenza e congruità delle componenti artistiche e tecniche con il progetto, Coerenza dell'intero piano produttivo (preventivo di costo, piano di lavorazione e risorse finanziarie) con il progetto, Potenzialità di adeguata diffusione sul mercato nazionale ed internazionale, Capacità di sviluppare progetti di coproduzione internazionale</p>	15
Punteggio massimo per la parte discrezionale	60

2 – Parte non discrezionale (equivale al 40% del punteggio finale)

<ul style="list-style-type: none"> Apporto artistico del regista <ul style="list-style-type: none"> Premi vinti dal regista Partecipazione e candidature come finalisti di film diretti dal regista a premi e festival Numero di film diretti dal regista con incasso al botteghino superiore a 800 000 EUR negli ultimi 10 anni Premi vinti dal cast degli attori principali scelti dal regista Numero di candidature come finalisti del cast degli attori principali scelti dal regista 	70
<ul style="list-style-type: none"> Premi vinti dal regista 	20
<ul style="list-style-type: none"> Partecipazione e candidature come finalisti di film diretti dal regista a premi e festival 	10
<ul style="list-style-type: none"> Numero di film diretti dal regista con incasso al botteghino superiore a 800 000 EUR negli ultimi 10 anni 	10
<ul style="list-style-type: none"> Premi vinti dal cast degli attori principali scelti dal regista 	20
<ul style="list-style-type: none"> Numero di candidature come finalisti del cast degli attori principali scelti dal regista 	10
<ul style="list-style-type: none"> Apporto dello sceneggiatore <ul style="list-style-type: none"> Premi vinti Candidature come finalista 	20
<ul style="list-style-type: none"> Premi vinti 	15
<ul style="list-style-type: none"> Candidature come finalista 	5
<ul style="list-style-type: none"> Trattamento e sceneggiatura <ul style="list-style-type: none"> Sceneggiatura tratta da un'opera letteraria Sceneggiatura originale (ai sensi dell'art. 13, comma 8 del D.Lgs. n. 28/2004) 	10
<ul style="list-style-type: none"> Sceneggiatura tratta da un'opera letteraria 	5
<ul style="list-style-type: none"> Sceneggiatura originale (ai sensi dell'art. 13, comma 8 del D.Lgs. n. 28/2004) 	5
Punteggio massimo per la parte non discrezionale	100
Massimo totale (parte discrezionale + 40% parte non discrezionale)	100

(24) La parte discrezionale del test si applica anche ai cortometraggi e alle opere prime e seconde, per i quali è richiesto un punteggio minimo di 36.

Credito d'imposta ("tax credit") applicabile a film realizzati per imprese di produzione non italiane

(25) Ai progetti di film non italiani che ricorrono a un produttore esecutivo avente la residenza fiscale in Italia si applicano criteri culturali distinti da quelli elencati nelle tabelle precedenti. La principale differenza sul piano operativo consiste nel fatto che il controllo creativo complessivo della produzione

cinematografica non rientra tra le responsabilità del produttore esecutivo avente la residenza fiscale in Italia.

- (26) I progetti in questione possono ottenere un credito d'imposta pari al 25% delle spese di produzione (fino al 60% del bilancio budget complessivo di produzione).

Criterio	Punteggio massimo
A – Contenuti (massimo 60 punti – deve soddisfare almeno due dei primi quattro criteri)	
• Soggetto/Sceneggiatura tratta da opera letteraria	10
• Soggetto/Sceneggiatura del film riguardante un avvenimento storico, leggendario, religioso, sociale, artistico o culturale	10
• Soggetto/Sceneggiatura del film riguardante una personalità di rilevanza storica, religiosa, sociale, artistica o culturale	10
• Ambientazione territoriale del soggetto del film in Italia o in altro Paese europeo ⁶ Ovvero	15
• Riprese in esterno del film realizzate sul territorio italiano per metterne in evidenza il patrimonio artistico, archeologico e architettonico ⁷	15
• Personaggi principali del soggetto o della sceneggiatura italiani o europei ⁸	10
• Dialoghi originali girati, postsincronizzati o sottotitolati in lingua italiana o dialetti italiani (min. 50% delle scene)	5
B – Talenti creativi (massimo 20 punti)	
• Presenza di un artista cinematografico italiano o cittadino degli Stati dello Spazio Economico Europeo – SEE (produttore, regista, sceneggiatore, compositore)	8 (2 per ciascuna professione)
• Presenza di un talento creativo italiano o cittadino degli Stati dello Spazio Economico Europeo – SEE (arredatore, art director, capo truccatore, costumista, direttore della fotografia, line producer, montatore, scenografo)	8 (1 per ciascuna professione)
• Presenza di almeno un attore protagonista italiano o cittadino degli Stati dello Spazio Economico Europeo – SEE	2
• Presenza di almeno due attori di supporto italiani o cittadino degli Stati dello Spazio Economico Europeo – SEE	2
C – Produzione (totale massimo: 20 punti)	
• Riprese in studio in Italia ⁹	8

⁶ Meno del 15% della sceneggiatura: 0 punti; tra il 15% e il 30%: 6 punti; oltre il 30%: 15 punti. Un film è ambientato in Italia se la storia si svolge in Italia, a prescindere da dove vengono effettivamente realizzate le riprese.

⁷ Meno del 15% della sceneggiatura: 0 punti; tra il 15% e il 30%: 6 punti; oltre il 30%: 15 punti.

⁸ La qualifica di personaggio principale è da ricondursi alla sua centralità ed essenzialità rispetto alla tematica trattata dalla sceneggiatura. Sono assegnati 4 punti se almeno 1 di più personaggi principali è italiano o europeo; 6 punti se almeno 2 di più personaggi principali sono italiani o europei; 10 punti se almeno 3 di più personaggi principali sono italiani o europei o se, essendovi solo 1, 2 o 3 personaggi principali, questi sono tutti italiani o europei

⁹ Meno del 20% della sceneggiatura girata in studi/teatri di posa italiani: 4 punti, più del 20%: 8 punti.

Criterio	Punteggio massimo
• Effetti digitali in Italia	2
• Effetti speciali in Italia	2
• Registrazione musiche in Italia	2
• Montaggio del sonoro e mixaggio in Italia	2
• Lavoro di laboratorio in Italia	2
• Montaggio finale realizzato in Italia	2
Massimo totale	100

(27) Vi sono tabelle simili anche per i film a contenuto documentaristico e di animazione, adattando i criteri della tabella del punto (26) alle specifiche caratteristiche di questo genere di opere cinematografiche. Anche in questo caso è richiesto il rispetto di almeno due dei criteri della sezione A di ciascuno dei test di ammissibilità, escluso il criterio relativo all'impiego della lingua italiana.

3.5. Intensità dell'aiuto

(28) L'intensità massima dell'aiuto per entrambe le misure di credito d'imposta è del 15%. Nel caso di film italiani o europei il credito d'imposta è pari al 15% delle spese di produzione. Nel caso di film commissionati da imprese di produzione cinematografica non residenti, il credito d'imposta è pari al 25% delle spese di produzione ma fino a un massimo del 60% del bilancio di produzione. Le due misure di credito d'imposta non possono essere cumulate.

(29) L'intensità massima dell'aiuto dello scudo fiscale, per i film relativamente ai quali il controllo creativo è realizzato al di fuori dell'Italia, è pari al 27,5% del bilancio di produzione. La misura di scudo fiscale non può essere cumulata con una di credito d'imposta per lo stesso film.

(30) L'intensità massima di aiuto totale ai sensi del regime è pari al 50%, tranne nel caso di film difficili o con risorse finanziarie modeste.

(31) Nelle definizioni delle autorità italiane, sono considerati film difficili le opere di lungometraggio prime e seconde di un determinato regista, i film a contenuto documentaristico, i cortometraggi e i film culturali che hanno totalizzato un punteggio minimo di 70 nel test di ammissibilità culturale citato ai punti (23) & (24) e che la Commissione italiana per la cinematografia ha valutato quali film con gravi difficoltà di accesso al finanziamento e a un vasto pubblico.

(32) Le autorità italiane definiscono "film con risorse finanziarie modeste" quelli il cui budget non supera la cifra di 1,5 milioni di EUR.

4. VALUTAZIONE

4.1. Sussistenza dell'aiuto

- (33) A norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, salvo deroghe contemplate dal medesimo trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
- (34) **Impiego di risorse statali:** dal momento che il finanziamento deriva da incentivi fiscali concessi dallo Stato italiano, nella misura in cui quest'ultimo verrebbe a rinunciare a un determinato gettito fiscale, il regime comporta l'impiego di risorse statali.
- (35) **Vantaggio economico concesso a un'impresa:** i produttori cinematografici beneficiari del regime fruiscono di un vantaggio finanziario sotto forma di incentivi fiscali concessi dallo Stato, vantaggio che non riceverebbero in condizioni normali di mercato: in tali condizioni, infatti, essi dovrebbero sostenere la totalità dei costi delle loro attività senza alcun finanziamento statale. Di conseguenza, il regime accorda un vantaggio economico ai beneficiari.
- (36) **Distorsione della concorrenza e selettività:** il regime è per sua natura selettivo in quanto gli unici beneficiari del regime stesso sono le imprese di produzione cinematografica che realizzano film o prodotti audiovisivi che soddisfano i criteri di ammissibilità. I beneficiari sono in concorrenza con altre imprese attive nella produzione di opere audiovisive e che non sono necessariamente anch'esse beneficiarie del regime. Di conseguenza, il regime falsa o minaccia di falsare la concorrenza.
- (37) **Effetti sugli scambi tra Stati membri:** in considerazione del commercio internazionale di film, in particolare di lungometraggio, la Commissione ritiene che il vantaggio selettivo concesso dal regime alle imprese di produzione cinematografica possa incidere sugli scambi intracomunitari. Dal momento che il regime, pur stabilendo che parte delle spese debba essere sostenuta in Italia, è aperto anche a produzioni del SEE, non si possono escludere effetti sugli scambi tra Stati membri.
- (38) Il regime costituisce pertanto un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

4.2. Compatibilità

- (39) La comunicazione della Commissione sul cinema¹⁰ stabilisce particolari regole per la valutazione degli aiuti alla produzione di opere cinematografiche e di altre opere audiovisive ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato CE. L'aiuto può essere giustificato se il regime di aiuti rispetta il

¹⁰ Cfr. nota 1.

principio di legalità generale e soddisfa i quattro criteri specifici di compatibilità stabiliti nella comunicazione sul cinema.

4.2.1. Principio di legalità generale

- (40) Come stabilito al punto 2.3, lettera a), della comunicazione sul cinema, la Commissione deve verificare che il regime di aiuti non contenga elementi in contrasto con le disposizioni del trattato CE in settori diversi da quello degli aiuti di Stato. Le condizioni di territorialità sono illustrate al punto 2.3, lettera b), (2), della comunicazione sul cinema (vedi punto 4.2.3).
- (41) In base alle informazioni fornite dalle autorità italiane, sotto questo aspetto il regime notificato non presenta difficoltà.

4.2.2. Prodotto culturale

- (42) Come stabilito al punto 2.3., lettera b), (1), della comunicazione sul cinema, l'aiuto deve riguardare un prodotto culturale. Ogni Stato membro deve garantire che il contenuto della produzione sovvenzionata sia di natura culturale in base a criteri nazionali verificabili (in osservanza del principio di sussidiarietà).
- (43) Il contenuto culturale di tutte le opere audiovisive sovvenzionate dal regime viene valutato in base ai criteri definiti nella sezione 3.4.
- (44) I criteri per il credito d'imposta e lo scudo fiscale per film "di nazionalità italiana" (Italiani o SEE) e per il credito d'imposta concesso a film realizzati per case di produzione non Italiane, sono definiti nelle tabelle di cui ai punti (21), (22), (26) e (27). Queste prevedono che i progetti cinematografici rispettino almeno due dei criteri di contenuto culturale di cui al Blocco A di ciascuno dei test di ammissibilità. Il criterio relativo all'impiego della lingua italiana (e per i film realizzati per case di produzione non Italiane, anche la presenza di personaggi principali italiani o europei), non contribuisce al raggiungimento dei criteri indispensabili. Tutti gli altri criteri elencati nel Blocco A si riferiscono a elementi verificabili del contenuto culturale del film in questione.
- (45) I criteri aggiuntivi per i film di particolare interesse culturale definiti al punto (23) servono sostanzialmente quale base per stabilire se concedere o meno a un determinato film intensità di aiuto superiori al 50% e, quindi, vengono esaminati nella sezione 4.2.4.
- (46) La Commissione ritiene pertanto che le autorità italiane abbiano definito criteri nazionali verificabili ai sensi del punto 2.3., lettera b), (1), della comunicazione sul cinema. Di conseguenza, l'aiuto è destinato a un prodotto culturale.

4.2.3. Condizioni di territorialità

- (47) Come stabilito al punto 2.3., lettera b), (2), della comunicazione sul cinema, *"il produttore deve essere libero di spendere almeno il 20% del bilancio del film in altri Stati membri senza subire riduzioni della sovvenzione prevista dal regime. In altre parole, la Commissione ha accettato come criterio di ammissibilità la territorializzazione in termini di spesa fino ad un massimo dell'80% dei costi di produzione di un film o di un'opera televisiva che usufruiscano di sovvenzioni"* ma *"[t]ale percentuale dovrebbe essere mantenuta al livello minimo occorrente per promuovere obiettivi culturali."*
- (48) La natura fiscale del meccanismo implica che, per potersi avvalere dello scudo fiscale, i potenziali beneficiari dovrebbero disporre di reddito imponibile in Italia. Il requisito di essere soggetto imponibile per il sistema tributario nazionale è una caratteristica comune di tutti gli incentivi fiscali. Tuttavia, il regime non limita l'applicazione del credito d'imposta o dello scudo fiscale alle voci del bilancio di produzione relativamente alle quali la spesa viene effettuata in Italia. Di conseguenza, non vi sono incentivi ulteriori ad investimenti con carattere di territorialità nel regime in questione.
- (49) Le condizioni di territorialità degli incentivi fiscali concessi dallo Stato italiano ai produttori cinematografici si ritrovano in due elementi del regime:
- nel caso dei film "di nazionalità italiana", il requisito che almeno il 30% del bilancio di produzione del film per quanto riguarda le componenti troupe italiana o europea, uso di teatri di posa e di industrie tecniche italiane e l'80% del credito d'imposta debbano essere spesi in Italia;
 - il 20% del punteggio disponibile nella sezione C dei test di ammissibilità culturale per quanto riguarda l'utilizzo di servizi tecnici italiani.
- (50) Il requisito che almeno il 30% del bilancio di produzione del film debba essere speso in Italia si applica solamente al credito d'imposta destinato a sostenere i film sui quali i produttori aventi la residenza fiscale in Italia esercitano il controllo creativo. Tale requisito serve a garantire che, con ogni probabilità, tutti i progetti ottengano almeno parte del punteggio di cui al Blocco C dei pertinenti test di ammissibilità culturale. Il requisito che obbliga a spendere almeno l'80% del credito d'imposta in Italia è meno stringente di quello che prevede che almeno il 30% del bilancio di produzione del film debba essere speso in Italia: infatti, poiché il credito d'imposta corrisponde al massimo al 15% del bilancio di produzione, l'80% di tale credito equivale al 12% del bilancio di produzione del film.
- (51) In pratica, sembrerebbe estremamente improbabile che un produttore cinematografico possa realizzare un film che soddisfi almeno due dei criteri di contenuto culturale previsti dal regime di aiuti senza utilizzare riprese girate in Italia o industrie tecniche italiane.
- (52) Benché l'importo dell'incentivo fiscale sia in proporzione delle spese di produzione sostenute per tali film, la percentuale massima ottenibile è pari

all'80% delle spese di produzione. Di conseguenza, i produttori in questione sono liberi di spendere almeno il 20% del bilancio di produzione del film in altri Stati membri senza subire riduzioni dell'aiuto previsto dal regime.

- (53) Per le produzioni cinematografiche relativamente alle quali il controllo creativo è realizzato al di fuori dell'Italia, l'aiuto è disponibile per tutte le voci di spesa del bilancio di produzione. La percentuale massima del bilancio complessivo di produzione per la quale il produttore esecutivo di tali produzioni cinematografiche avente la residenza fiscale in Italia può ottenere un credito d'imposta è pari al 60%. Il produttore esecutivo di tali film che ha la residenza fiscale in Italia non deve soddisfare nessuna condizione di territorialità, poiché è libero di spendere l'intero bilancio di produzione di cui dispone in qualsiasi paese europeo. Anche in questo caso, quindi, il requisito di territorialità è soddisfatto.
- (54) Di conseguenza, le condizioni di territorialità applicabili agli incentivi fiscali concessi dallo Stato italiano ai produttori cinematografici sono di livello inferiore al requisito massimo di territorialità consentito dalla comunicazione sul cinema.

4.2.4. Intensità degli aiuti

- (55) Come stabilito al punto 2.3., lettera b), (3), della comunicazione sul cinema, *“in linea di massima, l'intensità degli aiuti deve essere limitata al 50% del bilancio di produzione, onde stimolare le normali iniziative commerciali proprie di un'economia di mercato ed evitare una corsa agli aiuti tra gli Stati membri. I film difficili e con risorse finanziarie modeste non sono soggetti a questo limite. La Commissione ritiene che, in base al principio di sussidiarietà, spetti a ciascuno Stato membro definire il concetto di "film difficile e con risorse finanziarie modeste" secondo i parametri nazionali”*.
- (56) L'intensità massima di aiuto cumulata ai sensi del regime è pari al 50% del contributo del produttore, tranne nel caso di film difficili o con risorse finanziarie modeste, per i quali tale intensità può arrivare fino all'80%.
- (57) La Commissione osserva che le opere di lungometraggio prime e seconde di un determinato regista, i film a contenuto documentaristico e i cortometraggi – opere che le autorità italiane hanno incluso nella loro definizione di "film difficili" – sono il genere di film che solitamente incontrano difficoltà nell'attrarre finanziamenti commerciali. Sono inoltre considerati "film difficili" le opere filmiche che totalizzano un punteggio elevato per quanto riguarda i criteri culturali aggiuntivi di cui ai punti (23) e (24), secondo la valutazione di una commissione culturale. La Commissione ritiene pertanto che le autorità italiane abbiano adottato una definizione restrittiva di "film difficili".
- (58) Le autorità italiane hanno inoltre dimostrato che la soglia di 1,5 milioni di EUR per la definizione di "film a basso budget" è inferiore al valore mediano delle quote italiane nei bilanci di produzione dei film realizzati interamente o in parte in Italia nel periodo 2005-2007. Esse hanno altresì fatto osservare che

i costi di produzione cinematografica in Italia sono aumentati dalla fine del 2007 e che, secondo le previsioni, dovrebbero registrare un ulteriore incremento. La Commissione ritiene pertanto che le autorità italiane abbiano stabilito una soglia restrittiva per la definizione di film a "basso budget" (o "con risorse finanziarie modeste") ai fini delle intensità massime di aiuto.

- (59) Di conseguenza, il regime è conforme alle regole sull'intensità degli aiuti stabilite dalla comunicazione sul cinema.

4.2.5. *Ulteriori aiuti a specifiche attività cinematografiche*

- (60) Come stabilito al punto 2.3., lettera b), (4), della comunicazione sul cinema, *"onde garantire la neutralità dell'effetto incentivante degli aiuti e per evitare che lo Stato membro che eroga la sovvenzione attiri o protegga le attività in questione, non sono consentiti ulteriori aiuti a specifiche attività cinematografiche (ad esempio la postproduzione)."*
- (61) Il 20% del punteggio nel Blocco C dei test di ammissibilità culturale di cui alle tabelle A e C è attribuibile per una serie di specifiche attività cinematografiche. Le attività elencate, tuttavia, coprono pressoché tutti gli aspetti dei servizi di produzione cinematografica e la ponderazione assegnata a tale sezione è relativamente modesta. Anzi, c'è uno spazio significativo per passare il test senza in effetti incorrere in tali costi: dal momento che il 60% del punteggio in entrambi i test di ammissibilità è attribuito per il contenuto del film e il rimanente 20% non è specificamente attribuito su base di criteri legati all'Italia, un film potrebbe facilmente totalizzare il punteggio minimo del 50% senza ricorrere affatto a servizi di produzione cinematografica italiani.
- (62) Di conseguenza, il regime non accorda ulteriori aiuti a specifiche attività cinematografiche e, pertanto, soddisfa il requisito in materia previsto dalla comunicazione sul cinema.

4.2.6. *Conclusione*

- (63) La Commissione ha concluso pertanto che gli incentivi fiscali alle attività di produzione cinematografica concessi dallo Stato italiano costituiscono effettivamente un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, ma sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato CE in quanto soddisfano le condizioni stabilite dalla comunicazione della Commissione sul cinema.

5. CONCLUSIONI

La Commissione ha pertanto deciso di considerare compatibili con il trattato CE gli incentivi fiscali alle attività di produzione cinematografica concessi dallo Stato

italiano. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare a terzi, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento. Qualora non riceva una richiesta motivata in tal senso entro il termine stabilito, la Commissione presumerà l'assenso del governo italiano alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede sul seguente sito Internet:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm .

La richiesta deve essere trasmessa mediante messaggio di posta elettronica criptato a: stateaidgreffe@ec.europa.eu o inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Aiuti di Stato
B-1049 Bruxelles
Fax: +32 2 296 1242

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Neelie Kroes

Membro della Commissione